

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ...**

così composto:

dott.ssa Maria Vittoria Marchianò - Presidente

dott.ssa Alessandra Angiuli - Giudice rel. est.

dott.ssa Federica Gullì - Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1254/2019 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 28.9.2021, vertente

tra

M.B., nato a B. il (...), cod. fisc. (...), elettivamente domiciliato in ..., alla via Largo Umberto I, n. 58, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Falcone (cod. fisc. (...)) - pec: avvgiuseppinafalcone@pec.it), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;

ricorrente

e

M.M., nata a C. il (...), cod. fisc. (...), elettivamente domiciliata in San Giovanni in Fiore, alla via San Biagio, n. 33, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Astorino (cod. fisc. (...)) - pec: avv.giuseppeastorino@pec.it), che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

resistente

PUBBLICO MINISTERO

Intervenuto

OGGETTO: Separazione giudiziale

### **Svolgimento del processo**

1. Con ricorso depositato l'11.6.2019, M.B., premesso di aver contratto matrimonio concordatario con M.M. in S. S. il giorno 17.4.2004 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ... con il n. 3, parte II, Serie A, anno 2004 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ... al n. 10, parte II, serie B, 2004); che in costanza di matrimonio erano nati i figli G., in C. il (...), e M., in C. il (...); che il rapporto era entrato in crisi e i coniugi si erano separati consensualmente in data 6.2.2018 (R.G. n. 1899/2017, decr. Omologa n. 35/2018); che i coniugi si erano successivamente riconciliati; che le incomprensioni si erano ripresentate a causa degli atteggiamenti della moglie, che non aveva fiducia nel marito e si disinteressava della sua serenità; che dal febbraio 2019 egli aveva lasciato la casa familiare, con il consenso della moglie, anche per non turbare la serenità dei figli; che egli provvedeva a tutte le necessità della moglie e dei figli; tanto premesso, chiedeva la pronuncia di separazione personale, con addebito alla moglie, con assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente materno e previsione delle visite paterne, previsione di un suo contributo per il mantenimento dei figli di Euro 1.000,00 complessivi ed Euro 1.500,00 per il mantenimento della moglie, previsione del pagamento delle spese della casa a suo carico.

2. M.M. si costituiva con propria comparsa, deducendo: che dopo la prima separazione nel 2018 e la riconciliazione, in data 9.2.2019 ella era stata violentemente aggredita e percossa dal marito il quale poi aveva abbandonato la casa coniugale; che pertanto non rispondeva al vero che ella aveva accettato la separazione, nutrendo ancora sentimenti verso il marito e sperando di poter riconciliarsi con lui, tanto che non l'aveva denunciato neppure in quell'occasione (sebbene fosse già accaduto un'altra volta in passato); che il M. aveva redditi cospicui e beni patrimoniali, come elencati nella memoria, mentre ella si era dedicata alla famiglia, al marito ed ai figli, percependo esigui redditi da lavoro; che ella non poteva continuare ad abitare nella casa familiare, molto grande e dispendiosa, oltre che sita fuori dal centro abitato, tanto che si era già trasferita presso i suoi genitori con i figli ed era in cerca di una nuova sistemazione abitativa; che ella aveva in uso un'autovettura di proprietà del marito, che le serviva per far fronte alle sue esigenze ed a quelle dei figli; tanto premesso, chiedeva la separazione personale, con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e previsione delle visite e permanenze paterne, la previsione di un assegno in suo favore di Euro 9.000,00 mensili e della somma di Euro 2.000,00 per ciascuno dei figli a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre al 100% delle spese

straordinarie a carico del M., la previsione del pagamento, a carico del M., del canone di locazione dell'abitazione che moglie e figli avrebbero abitato o la messa a loro disposizione di una delle abitazioni di proprietà della famiglia M., il trasferimento in proprietà in suo favore dell'autovettura Mini Contrayaman già in uso.

3. All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla moglie concedendo al ricorrente il termine di 30 gg. per prelevare i propri effetti personali, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocamento materno e previsione delle permanenze paterne, onerava M.B. di corrispondere un contributo per il mantenimento della moglie e dei figli di Euro 4.000,00 mensili.

4. Dinanzi al G.I., alla prima udienza del 25.2.2020, era revocata - data la concorde richiesta delle parti - l'assegnazione della casa coniugale alla M. ed erano assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e l'audizione delle parti, l'importo dell'assegno corrisposto dal M. era ridotto ad Euro 3.000,00 mensili erano ammessi i mezzi di prova richiesti dalla resistente (prova per testi).

6. All'udienza del 20.4.2021 erano sentiti i figli della coppia, con l'ausilio di esperta psicologa/psicoterapeuta, che in data 20.5.2021 depositava relazione illustrativa.

7. Dopo un rinvio per consentire alle parti di accedere alla mediazione familiare ed una nuova audizione delle parti all'udienza del 28.9.2021, il G.I. rigettava le ulteriori istanze istruttorie e invitava le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisavano, pertanto, le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione collegiale con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **Motivi della decisione**

8. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, stima il Tribunale che la causa sia matura per la decisione nel suo complesso, senza che appaia necessario od anche solo opportuno procedere all'espletamento di qualsivoglia ulteriore istruttoria; giova, infatti, osservare che è stata svolta l'istruttoria orale e che le parti sono state onerate di esibire la documentazione reddituale e patrimoniale in loro possesso, onere al quale hanno adempiuto.

Nel merito deve ritenersi che la proposta domanda di separazione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

I coniugi hanno contratto matrimonio in ..il giorno 17.4.2004 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ... con il n. 3, parte II, Serie A, anno 2004 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ... al n. 10, parte II, serie B, 2004) e in costanza di matrimonio sono nati i figli G., in C. il (...), e M., in C. il (...), entrambi minorenni.

Dal 2019 i coniugi si sono separati di fatto e il negativo esito del preliminare tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, il contenuto degli atti difensivi, la comprovata indisponibilità dei coniugi a pervenire ad una soluzione concordata, attestano con assoluta univocità quanto dedotto da entrambi in merito alla verificatasi intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sì che nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile e ostativa alla ricostituzione dell'armonia di coppia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, primo comma, cod. civ.

9. Quanto alla domanda di addebito formulata reciprocamente da entrambe le parti, osserva il Collegio come la domanda formulata dalla M. è fondata e deve essere accolta, mentre è infondata quella formulata dal M..

Per fondare una pronuncia di addebito della separazione devono essere addotte e dimostrate azioni delle parti che costituiscano "...comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio..." che sia causa necessaria e sufficiente a determinare "l'irreversibile intollerabilità della ulteriore convivenza" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 12383 del 11/06/2005).

Nel caso di specie, il marito addebita alla moglie disinteresse, mancanza di comunicazione e atteggiamenti improntati alla litigiosità, mentre la moglie addebita al marito di non aver voluto una vera riconciliazione, di aver lasciato la casa familiare e di aver avuto comportamenti violenti ed aggressivi, culminati nell'aggressione del 9.2.2019.

Ebbene, dall'esito dell'istruttoria testimoniale è emerso quanto segue.

Il teste M.G., padre della resistente, ha confermato la narrazione dell'episodio di violenza che la stessa avrebbe subito dal marito nella mattinata del 9.2.2019, precisando che la figlia si era recata a casa sua e gli aveva raccontato quello che era successo; ha dichiarato che la figlia gli aveva poi riferito che, attorno alle ore 16,00, ritornata a casa con i figli e il fratello N., aveva trovato il M. intento a caricare le proprie valigie in auto. Ha inoltre riferito che la M. aveva cercato in tutti i modi di mantenere il matrimonio e la famiglia e che però il marito l'aveva picchiata davanti alla figlia, precisando che la figlia non gli riferiva tutto e gli aveva raccontato soltanto di quell'episodio.

La teste M.M., sorella della resistente, non ha riferito in merito a circostanze rilevanti ai fini dell'addebito, precisando soltanto di non sapere se la sorella dopo l'aggressione del 9 febbraio 2019 andò in ospedale.

Il fratello della M., N., sentito come teste, ha dichiarato che dopo l'aggressione la sorella era andata a casa sua e che sua moglie e lui l'avevano tranquillizzata e avevano ascoltato la registrazione dalla stessa portata, poi egli l'aveva accompagnata a casa per motivi di sicurezza e lì avevano trovato il M. che stava facendo le valigie.

Ha poi riferito dell'origine del litigio sfociato nell'aggressione, dichiarando che c'era una ragazza, dipendente del marito, con la quale il M. aveva una relazione, che lui però negava, dicendo che la M. era matta e che lui in quell'occasione l'aveva presa a calci e l'aveva fatta cadere e non la voleva far allontanare da casa. Ha anche riferito che dopo due gg. il M. aveva spostato 200.000 Euro dal conto cointestato. Ha dichiarato in generale che il M. non si occupava della gestione ordinaria dei figli e che tutto era fatto dalla M., con la collaborazione della sua famiglia d'origine.

Pur trattandosi di circostanze tutte riferite de relato, non avendo i testi assistito all'episodio dell'aggressione, la ricostruzione compiuta dalla M. e tutto sommato non smentita dal M., che si è limitato a dichiarare che in quell'occasione vi era stato un diverbio tra i coniugi, appare condivisibile.

Del resto, spesso i litigi in famiglia, cui seguono aggressioni, si verificano a seguito di litigi e agli stessi non assistono testimoni, svolgendosi nelle mura domestiche.

Non è stata al riguardo acquisita, nonostante la richiesta della M. formulata negli atti di parte, la documentazione relativa ai tabulati telefonici del numero della M. in relazione alla chiamata compiuta dalla stessa al 112 dopo l'aggressione, in quanto irrilevante ai fini della decisione, non essendo contestato che la M. chiamò il 112.

Anche la circostanza che si sia trattato di un episodio isolato non consente al Tribunale di rigettare la domanda di addebito, posto che la Corte di Cassazione ha ritenuto che "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretandosi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (Cass., 22.3.2017, n. 7388).

E' evidente, pertanto, che sia stata raggiunta la prova sull'idoneità delle condotte del marito a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che la separazione debba essere addebitata al marito.

Non assumono rilevanza invece ai fini dell'addebito le condotte poste in essere dal M. quando andò via da casa, dopo l'episodio del 9.2.2019 in quanto evidentemente egli andò via da casa proprio al fine di evitare il perpetrarsi di situazioni di aggressività e violenza all'interno delle mura domestiche tali da poter turbare la serenità dei figli. Del resto, la M. al riguardo non ha neppure dedotto di aver tentato in seguito di richiamare il marito e di chiedergli di tornare a casa, tanto da potersi ritenere che ella accettò la sua decisione di mettere fine alla convivenza coniugale, anche perché tale condotta si realizzò in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza era oramai assodata.

Non può invece essere accolta la domanda di addebito formulata dal M., in quanto egli non ha dimostrato che i comportamenti della moglie siano stati tali da comportare il disfacimento dell'unione coniugale ed a portare il marito ad allontanarsi da casa e non farvi più ritorno.

In definitiva, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di addebito del marito, considerato che i denunciati comportamenti non possono essere considerati tali da aver cagionato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.

10. I figli minori G. e M. devono essere affidati ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre, considerato che sul punto le parti formulano identiche richieste.

Quanto al regime di visite paterne, deve premettersi che le parti hanno compiuto in corso di causa un percorso di mediazione familiare che le ha aiutate a gestire i loro rapporti con i figli da separati nel modo migliore possibile.

La dott.ssa R., nominata dal G.I. per fornire un ausilio nell'audizione dei minori, che ha depositato all'esito propria relazione, aveva sottolineato che, soprattutto G., che aveva chiesto di essere sentita dal G.I., aveva la necessità di adattarsi alla nuova situazione, per lei inaspettata, e di acquisire nuovi parametri relazionali con l'ambiente paterno ed il sistema familiare. G. aveva manifestato la delusione che aveva provato nello scoprire che il padre gli aveva taciuto alcune circostanze della sua vita privata dopo la separazione e aveva bisogno pertanto di individuare rinnovate modalità di interazione con il padre.

All'esito del percorso di mediazione, le parti hanno concordato sul rasserenamento dei rapporti padre-figli, anche sulla base dell'intermediazione della mediatrice incaricata.

Può essere pertanto confermato il regime delle visite e permanenze paterne dei minori come disposto dal Presidente del Tribunale con i provvedimenti presidenziali. Il padre potrà pertanto vedere e tenere con sé i figli per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 19,00 fino al giorno successivo, all'uscita da scuola, nonché due fine settimana al mese alternati. I genitori trascorreranno inoltre con i figli le festività natalizie e pasquali in modo alternato e il padre terrà con sé i figli nel periodo estivo per un periodo continuato di 15 gg.

11. La domanda di pagamento di un assegno di mantenimento formulata dalla M. è fondata e deve essere accolta.

La M., pur essendo ancora giovane ed avendo adeguata capacità reddituale per condurre un'esistenza libera e dignitosa, tuttavia, pur avendo conseguito la laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese, aveva lavorato fino alla nascita della prima figlia presso la F.A.S. s.a.s. facente capo alla famiglia M., con la qualifica di segretaria amministrativa e poi, per concorde decisione familiare, aveva smesso di lavorare per dedicarsi alla famiglia ed ai figli. Nel 2014 la M. aveva poi iniziato a lavorare part-time presso il Centro di Fisiokinesiterapia Starbene facente capo alla famiglia M. quale segretaria amministrativa.

Evidentemente, pertanto, la M. aveva rinunciato a più elevate aspirazioni professionali per prendersi cura della famiglia e del marito e ha sostenuto di non aver ricevuto mai la corresponsione degli utili che le sarebbero spettati per la collaborazione nell'impresa familiare.

La Corte di Cassazione al riguardo, anche di recente, ha infatti sostenuto che "in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche" (Cass., 10.5.2021, n. 12329).

Non vi è contestazione sulle circostanze riferite dalla M. in merito all'essersi ella occupata durante la convivenza matrimoniale quasi sempre da sola delle esigenze dei figli, occupandosi di accompagnarli e riprenderli per consentire loro di svolgere attività extrascolastiche di approfondimento e ludiche, impegnando così gran parte della sua giornata e contestualmente consentendo al M. di dedicarsi alla sua attività lavorativa che gli ha consentito di raggiungere elevati traguardi professionali e patrimoniali.

Il fatto che la M. si sia dedicata abbondantemente e nel corso della convivenza matrimoniale è dimostrato anche dall'esito della prova testimoniale, avendo i testi confermato che la madre provvedeva a tutte le esigenze dei figli, li accompagnava e li riprendeva ed era quasi sempre sola a provvedere alle necessità dei figli e del marito (testi M.G., N. e M.).

Quanto ai criteri di quantificazione, tenuto conto della previsione dell'art. 156 co. 1 c.c., deve rilevarsi che le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti sono chiare come risultanti dalla documentazione dagli stessi esibite in corso di causa.

Non può essere messo in dubbio inoltre, e tale circostanza rileva ai fini della quantificazione dell'assegno, che la coppia M.-M. abbia goduto di un tenore di vita elevato in corso di matrimonio, elemento suffragato dalle dichiarazioni testimoniali e comunque non contestato dal M.. La famiglia usufruiva anche di una collaboratrice familiare, L.R., sentita come teste (e del resto anche gli altri testi sentiti hanno confermato tale circostanza) e svolgeva numerosi viaggi in rinomate località per le vacanze, durante l'anno.

Quanto ai redditi prodotti, il M. ha esibito le dichiarazioni dei redditi degli anni 2016-2021, fatta eccezione per quella del 2019.

La mancata produzione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 non assume, in realtà, rilevanza ai fini della decisione, considerato che il M. ha prodotto dichiarazione del consulente contabile che attesta i redditi prodotti.

Allo stesso modo, la mancata produzione dei bilanci delle società partecipate dal M. non assume alcuna rilevanza, atteso che egli ha dichiarato che gli utili non sono stati distribuiti.

In ogni caso, ai fini della decisione sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve essere comunque considerato il cospicuo patrimonio immobiliare del M., le sue partecipazioni societarie, le potenzialità derivanti dalla distribuzioni degli utili che comunque sarà effettuata, la circostanza che egli abita in uno degli appartamenti di proprietà del padre mentre avrebbe potuto abitare uno dei suoi appartamenti in proprietà, la circostanza che non ha assentito alla richiesta della M. di lasciarle l'automobile che era in uso alla moglie.

Ne consegue che risulta congrua, anche tenuto conto dell'addebito della separazione, la determinazione dell'assegno di mantenimento che dev'essere corrisposto dal M. alla M. in Euro 1.500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambe le parti, della durata del matrimonio, dell'addebito della separazione, del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

12. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei figli, ritiene il Tribunale di dover disporre in Euro 1.500,00 per ciascun figlio, e pertanto Euro 3.000,00 complessivi mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT - (oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche, data la concorde richiesta sul punto delle parti) l'assegno che il M. deve essere obbligato a versare alla Mattece quale contributo al mantenimento dei figli G. e M., considerata l'evidente disparità reddituale tra le parti, come comprovato dalla documentazione esibita, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.

Detto importo risulta congruo e adeguato sia in relazione alla necessità di assicurare ai figli un contributo di mantenimento che garantisca le loro primarie e basilari esigenze di vita, che in relazione alla capacità economica dei genitori.

Deve anche rilevarsi che la quantificazione effettuata, sia a titolo di assegno per il coniuge, tiene anche conto della rinuncia fatta dalla M. all'assegnazione della casa coniugale, considerato che la M. dovrà corrispondere un canone di locazione per l'abitazione che occupa con i figli.

13. Nulla per l'assegnazione della casa coniugale, alla quale la M. ha rinunciato in corso di causa.

14. Le altre domande di divisione dei beni, di corresponsione degli utili, di restituzione di somme (formulata peraltro tardivamente dal M. nei confronti della M.), trattandosi di domande a c.d. connessione debole rispetto all'oggetto del presente giudizio, devono essere dichiarate inammissibili.

15. Le spese seguono la soccombenza e M.B. deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute da M.M., secondo il valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa), in applicazione dei valori medi, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale formulata da M.B., nato a B. il (...), cod. fisc. (...), nei confronti di M.M., nata a C. il (...), cod. fisc. (...) (R.G. n. 1254/2019), così provvede:



- Dichiaro la separazione personale, ex art. 151 comma 2 c.c., dei coniugi M.B. e M.M., che hanno celebrato matrimonio in ... il giorno 17.4.2004 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ... con il n. 3, parte II, Serie A, anno 2004 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ... al n. 10, parte II, serie B, 2004, certificato in atti);
- Mando il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di ... e del Comune di ... per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, al passaggio in giudicato della sentenza;
- Accoglie la domanda di M.M. di addebito della separazione al marito M.B.;
- Rigetta la domanda di M.B. di addebito della separazione alla moglie;
- Accoglie la domanda di M.M. di corresponsione dell'assegno di mantenimento e pone pertanto a carico di M.B. l'importo di Euro 1.500,00 mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese alla M. a titolo di mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- Nulla per l'assegnazione della casa coniugale;
  
- Dispone che M.B. versi a M.M. entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli G. e M., l'importo di Euro 3.000,00 mensili (Euro 1.500,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 100% delle spese mediche non coperte da SSN e di quelle scolastiche, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Condanna M.B. al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che quantifica in Euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Giuseppe Astorino, dichiaratosi anticipatario.

## Conclusione

Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di ..., il 23 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2022.